



Il Ministro del Turismo

di concerto con

il Ministro dell' Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni con legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 14, comma 2, che, tra l'altro, dispone che con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravii di spesa, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato;

VISTO l'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, il quale prevede che “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;



VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e in particolare, l'articolo 13, il quale prevede che “a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al Primo Presidente della Corte di Cassazione previsto dall'articolo 23-ter del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in € 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente”;

VISTA la rideterminazione del suddetto limite massimo, in € 241.080,00, operata in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 68, della legge n. 234/2021, ed in relazione a quanto disposto dal DPCM 25 luglio 2022, dall'anno 2022;

VISTO il DPCM 8/1/2024 di rideterminazione del su citato limite massimo, in € 243.442,58, con decorrenza 1/1/2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 e s.m., recante “Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali”;

VISTA la circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 8/2012, registrata dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2012 – reg. n. 9 – fog. n. 36, avente ad oggetto “Limiti retributivi – art. 23ter del d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011 – d.P.C.M. 23 marzo 2012 (G.U. 16 aprile 2012, n. 89);

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e in particolare l'articolo 1, commi 471 e seguenti;

VISTA la circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3/2014, registrata dalla Corte dei conti in data 9 maggio 2014 n. 12227, avente ad oggetto “Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici – art. 1, commi 471 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 - n.303 “Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e Bilancio pluriennale per il triennio 2024 - 2026”;



VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;

VISTO il DPCM 30 ottobre 2023, n. 177 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", secondo il quale il trattamento economico onnicomprensivo del Capo di Gabinetto è determinato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Segretario Generale del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 di nomina della Senatrice Daniela Garnerò Santanchè a Ministro del turismo;

VISTO il decreto del Ministro del turismo 31 ottobre 2022 con cui il Cons Erika Guerri è stato nominato Capo di Gabinetto del Ministro a decorrere dalla data del medesimo decreto;

VISTA la nota del 17 novembre 2022 con la quale il Cons Erika Guerri ha comunicato la volontà di rinunciare al proprio trattamento economico in godimento presso la Corte dei conti e di optare per il trattamento economico stabilito per l'incarico di Capo di Gabinetto del Ministro del turismo;

VISTO il decreto interministeriale del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di determinazione del trattamento economico spettante al Cons Erika Guerri per l'incarico di capo di Gabinetto del Ministro del turismo, a decorrere dal 31 ottobre 2022 e per tutta la durata del mandato governativo (*cf*: MEF- GAB prot. n.32544 del 19/12/2022);

VISTO l'articolo 1, comma 5 bis della Legge 10 agosto 2023, n. 112 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2023 – serie generale n.190;

RITENUTO di dover procedere alla rideterminazione del trattamento economico riconosciuto al Cons Erika Guerri con il citato decreto interministeriale per tener conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 5 bis della suddetta Legge n.112/2023;

VISTI i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dell'Area funzioni centrali;

VISTA la dichiarazione del Cons Erika Guerri, concernente l'insussistenza di cause di incompatibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 39 del 2013;

CONSIDERATO che il trattamento economico del Capo di Gabinetto, così come determinato nel presente decreto, non supera il limite massimo retributivo previsto dal



decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e s.m.;

D E C R E T A:

Art. 1

(Trattamento economico fondamentale)

Il trattamento economico fondamentale spettante al Cons Erika Guerri per l'incarico di Capo di Gabinetto del Ministro del turismo è determinato in una misura annua lordo dipendente a titolo di stipendio e di retribuzione di posizione parte fissa di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2

(Trattamento economico accessorio)

Il trattamento economico accessorio spettante al Cons Erika Guerri per l'incarico di Capo di Gabinetto del Ministro del turismo è determinato in una misura annua lordo dipendente a titolo di retribuzione di posizione parte variabile e retribuzione di risultato di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante al Segretario Generale del Ministero.

Art. 3

(Efficacia)

Il trattamento economico di cui ai precedenti articoli, come da allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto, ha effetto dal 17 agosto 2023 e ha durata fino al termine dell'incarico, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.. A decorrere dal 17 agosto 2023 il decreto interministeriale MITUR-MEF (*cf.* MEF- GAB prot. n.32544 del 19/12/2022) cessa la propria efficacia.

Art. 4

(Oneri)

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto relativa al totale del trattamento economico lordo Stato è - come da scheda tecnica allegata - pari a € 334.165,16, in ragione di anno a partire dal 17/8/2023, comprensivi degli oneri di legge, e graverà per l'anno 2024 e per gli anni successivi fino al termine dell'incarico sullo stanziamento del capitolo 1006 P.G.4 per € 243.442,58, del capitolo 1006 P.G.2 per € 70.029,96 per oneri previdenziali e del capitolo 1016 P.G. 1 per € 20.692,62 per Imposta regionale attività produttive (I.R.A.P.), nell'ambito della Missione "Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche" - Programma "Indirizzo politico"- C.D.R. "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" - Azione "Indirizzo politico amministrativo" dello stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo."



Il presente decreto sarà trasmesso al controllo secondo la normativa vigente.

Roma,

Il Ministro del turismo
Sen. Daniela Garnero Santanchè
DANIELA GARNERO
SANTANCHE'
24.01.2024 12:31:30
GMT+01:00



Il Ministro dell'economia e delle finanze
On. Giancarlo Giorgetti



GIANCARLO GIORGETTI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
05.02.2024 15:32:13 GMT+01:00

